

# ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## SCHEDA

### REALIZZAZIONE DI CONDUTTURA IDRICA - SCAVI

Opera o cantiere:  
Responsabile lavori:  
Coordinatore sicurezza:  
Direttore di cantiere:  
Rappresentante sicurezza:  
Assistente di cantiere:  
Ditta esecutrice lavorazioni:  
Composizione squadra:

<b>Fase lavorativa:</b>	REALIZZAZIONE DI CONDUTTURA IDRICA - SCAVI
<b>Procedure esecutive:</b>	Esecuzione di scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici e inserimento con l'autogrù di cassero metallico prefabbricato completo di distanziatori meccanici o idraulici.
<b>Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)</b>	Escavatori e benna azionata idraulicamente, autogrù, autocarro, opere provvisorie prefabbricate di sostegno delle pareti degli scavi.
<b>Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:</b>	Contatto con l'escavatore o con l'autogrù per errore dell'autista o per la presenza di persone e/o operai nel raggio di azione della macchina; investito dall'autocarro; caduta negli scavi; ribaltamento del mezzo per errata manovra o per cedimento delle pareti laterali dello scavo; pericoli di scaiamento all'interno dello scavo per ribaltamento dei casseri; pericoli di schiacciamento per errata imbracatura dei casseri o errata manovra dell'operatore; danni a carico della colonna vertebrale a causa delle vibrazioni prodotte dalle macchine per il movimento di terra; danni a carico dell'udito.
<b>Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:</b>	Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti e la profondità superi m 1,50 (DPR 164/56 artt.12 e 13). Le armature dello scavo devono superare il ciglio di almeno 30 cm (art.13 DPR 164/56). E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR 164/56 art. 12). Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d'accesso (DPR 164/56 art.8). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4). Nelle operazioni di escavazione e di manovra con l'autocarro, specie in retromarcia, è necessario farsi aiutare da personale a terra (art. 182, comma secondo, DPR 547/55).

<b>Misure tecniche di prevenzione e protezione:</b>	<p>Prima dell'inizio dello scavo accertarsi che non esistano canalizzazioni di impianti sotterranei.</p> <p>Valutare preventivamente la natura del terreno al fine di stabilire la forma da dare allo scavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- secondo il declivio naturale del terreno, senza alcuna necessità di armare;</li> <li>- a parete verticale, predisponendo opportuna armatura delle pareti laterali dello scavo.</li> </ul> <p>Prevedere uscite sicure d'emergenza dagli scavi.</p> <p>Lo scavo e il presavo devono essere protetti con solido parapetto con tavola fermapiède spostabile o, se il cantiere è molto esteso, con banda continua di segnalazione posta a sufficiente distanza (minimo m. 1,50) dal bordo dello scavo.</p> <p>Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro, deve lavorare a sufficiente distanza dal bordo dello scavo al fine di evitare franamenti; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; non deve usarla la macchina per lo scavo come mezzo di sollevamento di persone e cose.</p>
<b>Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)</b>	Scarpe antinfortunistiche, guanti, mascheine antipolvere, otoprotettori per gli addetti alle macchine per il movimento di terra.
<b>Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:</b>	<p>Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS), accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).</p> <p>Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se si può fissare una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).</p>
<b>Controlli sanitari:</b>	